



COMUNE DI LODE'

Lode' li 21/08/2019

Ordinanza n. 16

OGGETTO: Regolamentazione attività di mescita di sostanze alcoliche e divieto di somministrazione e vendita in contenitori di vetro e lattine in occasione della festa di Santa Lucia nei giorni 30 e 31 agosto 2019, 1 settembre 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con D.L. 06/12/2011 n. 210 " misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" , convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644 emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela e per analogia la risoluzione n. 41920 del 07/02/2017;

DATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 299/2012 ha ribadito che " la liberalizzazione degli orari di apertura non determina deroghe rispetto alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la tutela dell'ambiente, della salute e la quiete pubblica;

CHE pertanto l'Autorità Amministrativa ha facoltà di adottare specifici provvedimenti motivati e finalizzati a limitare o stabilire orari di chiusura delle attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza e tutela della salute con particolare attenzione alle problematiche connesse alla somministrazione e vendita alcolici nel rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico;

CONSIDERATO che nelle giornate dal 30/08/2019 al 01/09/2019 si terranno in questo Comune i Festeggiamenti in onore di Santa Lucia per i quali è prevista una affluenza di pubblico per le manifestazioni civili e religiose;

RITENUTO legittimamente di stabilire per dette giornate vincoli agli orari di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi , nonché dei circoli privati che effettuano somministrazione, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici ed in particolare alla salute e incolumità delle persone;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in legge il 22/12/2011, n. 214 e succ. mod. e int.;

VISTO il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge il 24/03/2012, n. 27 e succ. mod. e int.;

VISTO il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 e succ. mod. e int. ;

VISTO l'art 9 del R.D. 18/06/1931 n. 773, e il regolamento di esecuzione di cui al R.D: 06/05/1940, n. 635 e succ. mod. e int.;

VISTA la legge 25/08/1991, n. 287 e succ. mod. e int. ;

VISTO il D.lgs 267/2000, art. 50, comma 7 e succ. mod. e int.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico;

Chiusura delle attività di mescita di sostanze alcoliche alle ore 01:00;

eventuali proroghe vanno richieste al Comune che valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario di chiusura e di sospensione dell'attività di mescita degli alcolici, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario di apertura dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Dopo le ore 01:00, in conformità all'art. 186 del R.D. n. 635/1931 e succ. mod. e int., non deve risultare presente all'interno del locale nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, intento a consumare sostanze alcoliche. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti.

Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, dovranno rimuovere carte, bottiglie, lattine provenienti dal proprio locale, e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;

E' VIETATO a tutti i rivenditori di bevande di vendere al pubblico, per un consumo esterno al locale, in contenitori di vetro o latta, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un improprio smaltimento dei medesimi contenitori;

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nella area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza vengono applicate anche ai circoli privati presenti nella zona dei festeggiamenti per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone.

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1031,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. e int..

A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 che prevede la sanzione accessoria della sospensione

dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte dal Sindaco / Commissario Straordinario.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza .

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Mario Carta)

